

# TI\_GERICHTE 9.2021.93 vom 9. November 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-11-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2021.93](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.93)

FR: TI\_GERICHTE 9.2021.93 du 9 novembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 9.2021.93 del 9 novembre 2021

## Regeste

Istanza di intervento all'ARP; difetto di legittimazione ad agire del terzo per assenza di interesse giuridicamente protetto dal diritto di protezione (pretesa di natura successoria). Impossibilità per l'Autorità di vigilanza di annullare una decisione adottata dall'ARP in un caso concreto

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). I. Legittimazione al reclamo ex art. 450 CC

### E. 2

La decisione impugnata respinge un'istanza di intervento ai sensi dell'art. 419 CC presentata all'Autorità di protezione da RE 1 e RE 2. Le decisioni emanate dall'autorità di prime cure ex art. 419 CC possono essere impuginate attraverso le usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e 6470; Schmid, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 419 CC n. 17; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 419 CC n. 1 e 7; Vogel, CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 419 CC n. 8; sentenza CDP del 18 maggio 2018, inc. 9.2017.221, consid. 6). Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all'art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all'interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3). Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l'Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010,

ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n. 20-21; Steck , BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; Steck , CommFam Protection de l'adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Colui al quale la facoltà di rivolgersi all'autorità di protezione è stata negata in prima istanza può adire l'autorità di reclamo: il Tribunale federale gli riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere, purché detto interesse sia attuale e concreto (STF 5A\_186/2014 del 7 aprile 2014, consid. 1; STF 5A\_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 1; sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2). Alla luce di quanto sopra, RE 1 e RE 2 sono pertanto legittimati ad impugnare dinnanzi a questo giudice la decisione 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dell'Autorità di protezione. II. Legittimazione ad agire ex art. 419 CC

### **E. 3**

I reclamanti contestano la decisione impugnata, nella misura in cui l'Autorità di protezione non ha riconosciuto loro la necessaria legittimazione ad agire.

#### **E. 3.1**

Nella decisione impugnata, l'Autorità di protezione ha richiamato l'art. 419 CC, in base al quale sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore l'interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che abbia un interesse giuridicamente protetto (decisione impugnata, pag. 8). L'autorità di prime cure ha osservato che né RE 1 né RE 2 possono essere considerate persone vicine all'interessata, già solo per il fatto che “ essi hanno convenuto in giudizio PI 1 dinnanzi al giudice civile mediante istanza del 16 aprile 2020 ” (decisione impugnata, pag. 8). In qualità di terzi, l'Autorità di protezione ha negato loro la legittimazione attiva in quanto al momento dell'istituzione della curatela “ gli istanti avevano un'aspettativa successoria, la quale – come si è visto – non è tutelata dal diritto di protezione ” (decisione impugnata, pag. 8).

#### **E. 3.2**

RE 1 e RE 2 contestano tale conclusione, ritenendo di essere legittimati ad agire ex art. 419 CC e, nello specifico, a chiedere l'annullamento/la constatazione della nullità della decisione 25 novembre 2019. I reclamanti, in qualità di terzi, ritengono di avere un interesse giuridicamente proprio e di far valere una violazione dei loro diritti, “ siccome la nomina di una curatela di rappresentanza a favore di PI 1 e la conseguente donazione da parte di PI 2 del fondo part. no. \_\_\_\_\_, ubicazione \_\_\_\_\_, ha chiaramente leso i nostri diritti ereditari ” (reclamo, pag. 3). L'istituzione di una curatela di rappresentanza che permettesse la donazione del fondo part. no. \_\_\_\_\_ da parte di PI 2 alla figlia minore PI 1 aveva infatti “ quale unico scopo quello di sottrarre il bene immobile alla successione di fu \_\_\_\_\_, violando quindi i nostri diritti ereditari e frustrando le iniziative giudiziarie intraprese ” da RE 1 e RE 2 contro la donazione immobiliare precedentemente effettuata dal padre in favore di PI 2 (reclamo, pag. 4). I reclamanti affermano inoltre che l'immobile è gravato da un debito ipotecario “ che è a nome della comunione ereditaria di cui fanno parte anche i sottoscritti reclamanti ”: secondo quest'ultimi, “ nel caso in cui PI 1, quale proprietaria del fondo, dovesse assumere l'onere ipotecario oppure aumentare l'importo del pegno immobiliare, il debito andrebbe ulteriormente ad aggravare l'immobile, gravando di conseguenza la successione e ledendo così gli eredi e quindi i sottoscritti ” (reclamo, pag. 4). Il legame diretto tra la misura di protezione istituita dall'ARP in favore di PI 1 e gli interessi giuridici degli eredi (e dunque anche dei reclamanti) consisterebbe dunque nel

fatto che “ il diritto di protezione del minore e dell'adulto permette di tutelare la minore PI 1 dall'acuire la situazione debitoria e quindi proteggere in definitiva gli eredi ” (reclamo, pag. 4). L'interesse giuridicamente protetto sarebbe pertanto dato, così come – di conseguenza – la legittimazione attiva di RE 1 e RE 2 (reclamo, pag. 5).

### **E. 3.3**

Ai sensi dell'art. 419 CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all'autorità di protezione degli adulti dall'interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto. In base a tale disposto, sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore l'interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che abbia un interesse giuridicamente protetto. L'art. 419 CC riprende la formulazione del previgente art. 420 v CC, che dal profilo materiale fonda anche la definizione di legittimazione a ricorrere di cui all'art. 450 cpv. 2 CC (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471 e 6647; Langenegger , in: *Erwachsenenschutzrecht*, ad art. 419 CC n. 1; cfr. sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2). La nozione di parte alla procedura è già stata evocata sopra (cfr. consid. 2). Per quanto attiene alla nozione di «persone vicine all'interessato» ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dell'art. 419 CC, secondo la giurisprudenza possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di *praesumptio hominis* ), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A\_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l'assistente sociale, l'educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell'interessato (cfr. Meier/Stettler , *Droit de la filiation*, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze , *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozessstandschaft?*, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, *Das Zivilrecht und seine Durchsetzung*, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Qualora la persona vicina non agisca nell'interesse dell'interessato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto ( Meier/De Luze , op. cit., pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Ai sensi dell'art. 419 e dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono legittimati ad agire anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler , *Droit de la filiation*, n. 1808; Meier/De Luze , op. cit., pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Un simile interesse può essere di natura economica o ideale: non è per contro sufficiente un interesse di mero fatto, di natura pecuniaria, come neppure una semplice aspettativa senza portata giuridica propria. In quest'ottica, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi meritevoli di protezione ( Droese/Steck , *BSK ZGB I*, 6a ed. 2018, n. 38 ad art. 450 CC; Meier , *CommFam Protection de l'adulte*, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic , *Introduction au nouveau droit de*

la protection de l'adulte, 2011, n. 386, pag. 184; Dell'Oro/de Luze , La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all'interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag. 811-813; nota 67 a pag. 814, pag. 821; v. anche Messaggio, pag. 6447 e sentenza CDP del 14 maggio 2020, inc. 9.2019.194, consid. 3.3, in RtiD I-2021 n. 10c, pag. 641).

#### **E. 3.4**

Nella fattispecie, RE 1 e RE 2 non pretendono di agire in qualità di persone vicine a PI 1 . Essi sostengono per contro di essere legittimati in qualità di terzi, ribadendo come l'istituzione della curatela di rappresentanza in favore di PI 1 e la conseguente donazione immobiliare da parte della madre PI 2 abbia avuto quale scopo l'allontanamento del bene immobile dall'asse ereditario, rendendone difficoltoso il recupero da parte degli eredi di \_\_\_\_\_ . Nemmeno in questa sede essi allegano tuttavia un interesse giuridico tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione. Come richiamato sopra, nei loro memoriali i due reclamanti si diffondono sull'esistenza di una lesione dei loro interessi ereditari nella successione del padre \_\_\_\_\_, provocata dalla decisione di cui chiedono l'annullamento. RE 1 e RE 2 non si confrontano tuttavia con il principio, già evocato dall'autorità di prime cure, secondo cui i diritti ereditari (rispettivamente, in questo caso, delle mere aspettative, considerato che all'epoca dell'istituzione della curatela e della donazione \_\_\_\_\_ era ancora in vita) non possono essere considerati interessi giuridici tutelati dal diritto di protezione o che abbiano un legame diretto con la misura di protezione. In base alla giurisprudenza, simili aspettative pecuniarie non devono essere prese in considerazione dall'Autorità di protezione nell'emanare la propria decisione, in favore del minore coinvolto. Limitandosi a ribadire il loro punto di vista, i reclamanti non si confrontano con tali principi, confermati a più riprese dalla giurisprudenza e posti alla base della decisione dell'autorità di prime cure. Infondata e fantasiosa si rivela poi la tesi, evocata nel reclamo, secondo cui il legame diretto tra la misura istituita e gli interessi degli eredi sarebbe dato dal fatto che il diritto di protezione, proteggendo la minorenni da un ipotetico futuro «acuirsi della sua situazione debitoria», proteggerebbe di conseguenza anche gli eredi gravati dal debito ipotecario relativo all'immobile di sua proprietà. I diritti o gli interessi rivendicati da RE 1 e RE 2 sul bene immobile in questione, derivanti dall'asserita sottrazione del fondo dalla massa successoria (dapprima mediante la donazione del fondo da \_\_\_\_\_ a PI 2 e successivamente alla di lei figlia PI 1) sfuggono all'esame delle autorità di protezione e dovranno semmai essere oggetto di esame in altre sedi giudiziarie. Alla luce dei chiari principi esposti, non vi è spazio per una legittimazione dei reclamanti in qualità di terzi ai sensi dell'art. 419 CC. La decisione dell'autorità di prime cure deve pertanto essere confermata. Anche la richiesta presentata da RE 1 successivamente alla conclusione dello scambio dei memoriali scritti , tesa ad ottenere un termine supplementare “ di modo da avere la possibilità di dimostrare un'eventuale procedura di nomina della curatrice non conforme alle norme ” (scritto 27 settembre 2021, pag. 1) deve essere respinta, in quanto – in assenza di una legittimazione ad agire – un'eventuale simile dimostrazione si appalesa irrilevante ai fini del giudizio odierno.

#### **E. 4**

Nel reclamo si afferma che “ anche a voler prescindere dalla legittimazione attiva ” di RE 1 e RE 2, questo giudice dovrebbe intervenire in qualità di autorità di vigilanza “ e sanzionare il procedere dell'ARP e della curatrice, annullando la decisione 25.11.2019 ” (pag. 5). Secondo i reclamanti, la curatrice nominata dall'Autorità di protezione non era

evidentemente idonea a svolgere il proprio ruolo, trovandosi in un “ evidente macroscopico conflitto di interessi della minore ”, che si chiede a questo giudice di constatare (reclamo, pag. 5-6). La curatrice era inoltre inadeguata in quanto “ non ha tenuto conto delle conseguenze e dei rischi per la minore dell’operazione immobiliare ” e non ha dunque esercitato il suo compito nell’interesse della minore (reclamo, pag. 6).

#### **E. 4.1**

Ai sensi dell’art. 441 cpv. 1 CC, i Cantoni designano le autorità di vigilanza: nel Canton Ticino, l’art. 2 cpv. 2 LPMA designa quale autorità di vigilanza la Camera di protezione del Tribunale d’appello. Le attività dell’autorità di vigilanza sono concentrate sulla supervisione amministrativa generale delle autorità di protezione, con l’obiettivo di sviluppare e garantire la qualità della protezione dei minori e degli adulti ( Vogel , in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21 ad art. 440/441 CC; Meier , Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 154; Murphy/Steck , in FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, n. 19.1; Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1065; Dell’Oro/de Luze , op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 822). L’attività di supervisione non deve mettere in discussione l’indipendenza delle autorità di protezione, motivo per cui l’autorità di vigilanza non può correggere direttamente una decisione presa dall’autorità di protezione in un caso concreto: solo l’autorità giudiziaria, alla quale il diritto cantonale ha attribuito la competenza di decidere sull’impugnazione (art. 450 CC), può pronunciare nuovamente nel merito e modificare la decisione (STF 5A\_422/2020 del 25 novembre 2020 consid. 1.3.2; Messaggio, FF 2006 6391 (6461); Vogel , in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21 ad art. 440/441 CC; Meier , Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 155 e seg.; Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1066; Dell’Oro/de Luze , op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).

#### **E. 4.2**

Alla luce dei principi evocati sopra, è evidente che RE 1 e RE 2 non possono rivolgersi all’organo di vigilanza sulle Autorità regionali di protezione, postulando l’annullamento della decisione 25 novembre 2019 (ris. n. 501) mediante la quale è stata istituita la curatela in favore di PI 1. Una simile richiesta, al di fuori di un formale procedimento giudiziario di reclamo contro tale decisione (di cui all’inc. CDP 9.2020.59) non rientra nelle attribuzioni della Camera in qualità di autorità di vigilanza e si rivela pertanto irricevibile. Va inoltre sottolineato che secondo il Tribunale federale, le condizioni per vedersi riconosciuti la qualità di terzo denunciante in un procedimento di tipo amministrativo dinanzi all’autorità di vigilanza (comunque sussidiario rispetto alla via del reclamo) non sono meno severe di quelle che essi devono adempiere ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC o dell’art. 419 CC (STF 5A\_422/2020 del 25 novembre 2020 consid. 1.4.4; v. anche Dell’Oro/de Luze , op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 823). Tali presupposti non sono palesemente dati in concreto, ragion per cui – anche da questo profilo – le richieste presentate da RE 1 e RE 2 sono votate all’insuccesso.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico di RE 1 e RE 2 per metà ciascuno, con vincolo di solidarietà. Sia PI 2 che l’avv. CURA 1 hanno chiesto un’indennità per ripetibili, pur essendo intervenute ciascuna a titolo personale e senza l’ausilio di un patrocinatore. In assenza di una richiesta motivata, neppure si dà luogo all’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza (STF 5A\_695/2020 del 26 aprile 2021

consid. 5.1 e rif.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.